

GLI ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA

Gli organi collegiali sono stati istituiti ancora nel 1974 dal **D.P.R. 31-5-1974 n. 416** "Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica" ripreso poi dal Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione **Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297** parte 1 capo 1 organi collegiali a livello di istituto (artt da 5 a 15)

La recente Legge sulla " Buona scuola " **L. n 107 del 13.07.2015** riprende il ruolo stabilendo al comma 2 dell'art 1 che "*le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali*

Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello territoriale e di singolo istituto. Essi sono composti da rappresentanti di ciascuna della varie componenti coinvolte nella vita scolastica e si dividono in organi collegiali territoriali e organi collegiali scolastici.

Sono stati istituiti al fine di realizzare una partecipazione democratica alla gestione della scuola, dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civile del territorio nel rispetto degli ordinamenti della scuola dello Stato, delle competenze e delle responsabilità proprie del personale ispettivo, direttivo e docente.

1) CONSIGLI DI CLASSE, D'INTERCLASSE E D'INTERSEZIONE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - NELLA SCUOLA ELEMENTARE E NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO(art 5)

1 Il consiglio di intersezione nella scuola materna,

il consiglio di interclasse nelle scuole elementari

e il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria

sono rispettivamente composti :

- dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna,
- dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare
- dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria.

Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno

2. Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe:

a) nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;

b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe;

Il Consiglio (di Classe, d'Interclasse o d'Intersezione), si riunisce di norma almeno una volta ogni due mesi (se non diversamente specificato nel Regolamento di Circolo o di Istituto): è presieduto dal Dirigente Scolastico (o da un docente suo delegato) e vi partecipano i rappresentanti di classe e gli insegnanti.

Il suo ruolo principale è l'approfondire i problemi dell'apprendimento e dello sviluppo della personalità degli alunni individuando le modalità migliori per stimolare e favorire entrambi. Il rapporto di collaborazione tra docenti, genitori e alunni rappresenta, in tale ambito, un momento centrale, finalizzato alla elaborazione di proposte che riguardano in particolare l'attività educativa e le iniziative di sperimentazione da sottoporre all'esame del Collegio dei Docenti. Esso ha, inoltre, il compito di estendere e valorizzare i rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni. (CM 274/84).

Schematicamente il Consiglio di interclasse, di intersezione e di classe ha, per disposizione legislativa, i seguenti compiti:

- a) esaminare la Programmazione didattica elaborata dal team dei Docenti
- b) formulare proposte al Collegio dei Docenti in ordine all'azione educativa e didattica
- e) formulare proposte al Collegio dei Docenti in ordine ad iniziative di sperimentazione
- d) agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra genitori e docenti
- e) esprimere parere sull'adozione dei libri di testo
- f) esprimere parere sul programma di sperimentazione metodologico - didattica proposta dai Docenti
- g) **ha potere generale di proposta e parere in ordine alle competenze del Collegio dei Docenti**
- h) **verificare l'andamento complessivo dell'attività didattica in attuazione della programmazione educativa di Circolo o di Istituto**
- j) realizzare il coordinamento didattico e provvedere ai rapporti interdisciplinari.

Con la sola presenza dei docenti, esprimere parere vincolante sulle proposte di non ammissione degli alunni alle classi successive

2) COLLEGIO DEI DOCENTI (ART 7)

(NON PREVEDE LA PARTECIPAZIONE DEI GENITORI RAPPRESENTANTI)

Punto cruciale della mutata funzione degli organi collegiali si coglie precisamente nell'elaborazione del **Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF)**. La legge 107 introduce che :*"ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa"*(comma 1, art.3).

A rimodulare la costituzione del vecchio piano dell'offerta formativa è il comma 14 che novella l'articolo 3 dell'antesignano D.P.R. 275 del 1999;

il comma 14 regola chi sono gli attori che concorrono alla determinazione del Piano: **"il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d'istituto"**. Precedentemente era il consiglio di istituto a definire gli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione.

Secondo questa nuova prospettiva avanzata nella legge 107, prima che il collegio docenti elabori il Piano è necessario che il dirigente scolastico espliciti gli indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione, che non sono più *generali* come nel precedente articolo. Non si può dunque omettere che la definizione degli indirizzi e delle scelte di gestione del dirigente scolastico siano un punto cruciale da cui partire per l'elaborazione del Piano e che tale disposizione, imponga solo successivamente il passaggio deliberante nei due organi collegiali: collegio dei docenti e consiglio di istituto. A quest'ultimo organo è stata ridotta la funzione di organo di indirizzo anche se rimane vigente quanto indicato nel comma 6 del D.Lgs. n.165 del 2001:*"il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica"*.

1. Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto, ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside. Fanno altresì parte del collegio dei docenti i docenti di sostegno che ai sensi del successivo articolo 315, comma 5, assumono la contitolarità di classi del circolo o istituto. Nelle ipotesi di più istituti o scuole di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo aggregati, ogni istituto o scuola aggregata mantiene un proprio collegio dei docenti per le competenze di cui al comma 2.

2. Il collegio dei docenti:

a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;

b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto;

c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;

d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;

e) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;

f) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità degli articoli 276 e seguenti;

g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto

h) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto;

i) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente;

l) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;

m) nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116;

n) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento;

o) esprime al direttore didattico o al preside parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506;

p) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;

q) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

3. Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe.

4. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.

5. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

3) CONSIGLIO DI ISTITUTO (art 8 – 10)

Il consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il preside.

1. Il consiglio di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.
2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto.
3. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
 - a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42;
 - b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librerie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
 - c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
 - d) criteri generali per la programmazione educativa;
 - e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
 - f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
 - g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
 - h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto.
4. Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.
5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti.
6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94.
7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.

8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza

Le riunioni del Consiglio sono convocate da suo Presidente e sono pubbliche, eccetto quando si discute di persone. Possono parteciparvi, senza diritto di parola, insegnanti, studenti, genitori e personale ATA.

Gli atti del consiglio di circolo o di istituto sono pubblicati in apposito albo della scuola

4) Comitato per la valutazione dei docenti ⁽⁹⁾

In vigore dal 16 luglio 2015

1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.

2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:

a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;

b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;

c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501.

COMITATO DEI GENITORI

II Comitato dei Genitori non è' un organo collegiale, ma la normativa vigente gli attribuisce comunque alcune specifiche funzioni

Viene previsto per la prima volta nell'art 45 c. 2 del DPR 416 /1974 " *I rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse o di classe possono esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell'istituto " poi ripreso dall'art 15 del T.U 297/94*

Il Regolamento dell'Autonomia Scolastica DPR 275/99 Art. 3 comma 3 - stabilisce inoltre che il CdG ha la possibilità di esprimere proposte e pareri di cui il Collegio Docenti e il Consiglio d'Istituto o di Circolo **devono** tenere conto ai fini della messa a punto del P.O.F. e dei progetti di sperimentazione.

"Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori..."

Il Comitato dei Genitori è quindi considerato un'Associazione di fatto: le sue prerogative ed i suoi limiti sono quelli definiti dal Codice Civile per le Associazioni di Fatto.

Il Comitato dei genitori si costituisce per iniziativa dei genitori rappresentanti negli organi collegiali ed è da questi formato.

Alle Assemblee del Comitato possono partecipare, con diritto di parola, tutti i genitori.

I rappresentanti di classe sono quindi MEMBRI DI DIRITTO DEL COMITATO e devono partecipare alle riunioni dello stesso

Di norma nella prima riunione, i rappresentanti approvano un regolamento (Statuto) ed eleggono un Direttivo: l'unica carica del Direttivo prevista dalla normativa è il Presidente, ma nulla vieta al regolamento di prevederne altre (vicepresidente, segretario, consiglieri, coordinatori di plesso). Lo Statuto viene mandato in visione al Consiglio di Circolo o di Istituto che può segnalare sue eventuali incompatibilità con la normativa, ma non può entrare nel merito della legittimità di Comitato e/o Assemblea dei genitori, sancita dalla vigente normativa.

I Comitati "non possono interferire nelle competenze rispettive dei Consigli di Classe o di Istituto, avendo una funzione promozionale della partecipazione dei genitori con l'eventuale elaborazione, anche sulla base dello scambio di esperienze, di indicazioni e proposte che saranno opportunamente valutate ed adottate dagli altri organi di istituto. " (C.M. 19.9.84, n. 274)

Cosa fa il comitato genitori

- Il Comitato svolge essenzialmente una funzione di collegamento tra i rappresentanti di classe e di raccordo tra questi ultimi e gli eletti nel Consiglio di Istituto in ordine ai problemi emergenti nella scuola.
- È uno spazio democratico in grado di garantire a tutti i genitori una partecipazione attiva alla vita della Scuola.
- Permette la discussione, la conoscenza reciproca, il confronto e, soprattutto, l'elaborazione di problemi, temi e proposte da sottoporre all'esame degli organi collegiali.
- È anche uno spazio in cui i genitori possono esprimere liberamente la propria opinione e sentirsi partecipi fino in fondo dell'educazione dei propri figli.
- È uno strumento per l'elaborazione di proposte e per la focalizzazione di problemi ampiamente condivisi: esso ottimizza l'impegno e le energie volte alla risoluzione dei problemi di tutti.
- Può avanzare pareri e proposte al Consiglio di Istituto ed al Collegio Docenti, di cui questi devono tenere conto, in merito alla preparazione del POF (Art. 3.3 dpr 275/99)
- Ha il diritto di convocare l'Assemblea dei Genitori per richiesta dei propri membri o per iniziativa del proprio Presidente.
- Organizza in collaborazione con la scuola lo svolgimento di progetti anche extra curricolari
- Cura la raccolta fondi e decide in collaborazione con la scuola come devolverli per lo svolgimento di attività scolastiche anche extra curricolari;
- Organizza lo svolgimento di feste, manifestazioni, eventi, convegni

Nulla vieta al Comitato di assumere autonome iniziative come l'organizzazione di conferenze, la pubblicazione di un bollettino di informazione per i genitori della scuola, la promozione di contatti tra genitori di classi diverse.

All'occorrenza esso si fa portavoce dei genitori che segnalino problemi riguardanti la scuola e gli studenti, perché è giusto che tutti si sentano rappresentati e ascoltati.

È importante che la voce dei genitori si faccia sentire perché nessuno è più coinvolto di loro nell'educazione e nella formazione dei figli, nessuno più di loro è interessato allo sviluppo equilibrato della loro coscienza etica, morale e civile, nessun altro può essere di questo interprete più qualificato.

CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE DEI GENITORI

Norme Comuni.

Le richieste di convocazione devono essere formulate per iscritto, con allegato l'ordine del giorno e devono pervenire agli interessati almeno 5 giorni prima della riunione, che deve svolgersi al di fuori dell'orario delle lezioni.

Qualora l'assemblea si svolga nei locali della scuola, la data, l'ora e l'orario di svolgimento debbono essere concordati di volta in volta con il Dirigente Scolastico. Questi, sentita la giunta esecutiva del consiglio d'Istituto o di Circolo, autorizza la convocazione. I genitori promotori ne danno quindi comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, specificando anche l'ordine del giorno. All'assemblea possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente (se l'assemblea è di Circolo o di Istituto) e/o gli insegnanti delle classi rappresentate.

Convocazione delle ASSEMBLEE DEL COMITATO DEI GENITORI

E' convocato dal suo Presidente o su richiesta dei rappresentanti che ne fanno parte fatte salve altre disposizioni stabilite nel suo regolamento.

Convocazione ASSEMBLEA DI CLASSE O INTERCLASSE

E' convocata su richiesta del Dirigente Scolastico o dei genitori eletti nei Consigli.

Convocazione ASSEMBLEA DI ISTITUTO

E' convocata su richiesta:

- a) del Dirigente Scolastico
- b) del Presidente del Comitato Genitori
- c) dalla maggioranza dei membri del comitato genitori
- d) di 100 genitori negli istituti fino a 500 studenti;
- e) di 200 genitori negli istituti fino a 1000 studenti;
- f) di 300 genitori negli istituti con oltre 1000 studenti;

COMPITI DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE

I Rappresentanti dei genitori al Consiglio di Classe, di Interscienze o di intersezione vengono eletti, o riconfermati, una volta l'anno.

Le elezioni vengono indette dal Dirigente Scolastico entro il 31 ottobre. Sono previsti:

- 1 rappresentante (membro del Consiglio di intersezione) per ogni classe della scuola materna;
- 1 rappresentante (membro del Consiglio di Interclasse) per ogni classe della scuola elementare;
- 4 rappresentanti (membri del Consiglio di Classe) per ogni classe della scuola media;

Una volta eletti, i rappresentanti restano in carica fino alla fine dell'a.s. nel quale sono stati eletti, a meno di non aver perso i requisiti di eleggibilità' (nel qual caso restano in carica solo fino al 31 agosto).

In caso di decadenza di un rappresentante di classe (per perdita dei requisiti o

dimissioni) il Dirigente nomina per sostituirlo il primo dei non eletti.

DIRITTI E DOVERI DEL RAPPRESENTANTE DEI GENITORI

Il Consiglio di Classe si occupa dell'andamento generale della classe, formula proposte al dirigente scolastico per il miglioramento dell'attività, si esprime su eventuali progetti di sperimentazione, presenta proposte per un efficace rapporto scuola-famiglia.

La funzione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe è consultiva e propositiva - D.L. 297/1994.

IL RAPPRESENTANTE DI CLASSE HA IL DIRITTO:

- di essere convocato alle riunioni del Consiglio con congruo preavviso (di massima non inferiore ai 5 giorni)- art. 1 CM105/75 -;
- di riunirsi in assemblea per discutere di problemi che riguardano aspetti di carattere generale della scuola o delle classi frequentate dai propri figli. Le assemblee possono essere di singole classi o di istituto. Hanno titolo a convocare l'assemblea dei genitori i rappresentanti di classe, informando preventivamente il Dirigente Scolastico (indicando specificamente gli argomenti da trattare) e chiedendo l'autorizzazione ad usare i locali scolastici. Alle assemblee possono partecipare con diritto di parola il Dirigente e i docenti della classe. Le assemblee dei genitori possono anche essere convocate dai docenti della classe - artt. 12 e 15 del D.L. 297/1994 - ;
- di essere puntualmente informato sull'esistenza di documenti inerenti la vita collegiale della scuola (verbali, delibere, ecc) e può chiedere copia della documentazione;
- che le adunanze degli organi collegiali della scuola si svolgano in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti o designati -art. 39 D.L.297/1994
- di informare i genitori mediante diffusione di relazioni, note, mail o altre modalità (previo nulla osta del Dirigente Scolastico) circa gli sviluppi di iniziative avviate o proposte da Dirigenza, corpo Docente, Consiglio di Istituto o Comitato Genitori;
- promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie che rappresenta;

IL RAPPRESENTANTE DI CLASSE NON HA IL DIRITTO DI:

- occuparsi di casi singoli;
- trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri Organi Collegiali (per esempio quelli inerenti la didattica ed il metodo di insegnamento).

IL RAPPRESENTANTE DI CLASSE HA IL DOVERE DI:

- far da tramite tra i genitori che rappresenta e l'istituzione scolastica;
- farsi portavoce di istanze, problemi, proposte, necessità della propria classe presso il Consiglio di cui fa parte, presso i propri rappresentanti al Consiglio di Istituto ed eventualmente presso il Comitato Genitori (se esistente);
- tenersi aggiornato in merito alla vita della scuola;
- presenziare alle riunioni del Consiglio in cui è stato eletto e a quelle dell'eventuale Comitato Genitori (cui fa parte di diritto);
- informare puntualmente i genitori sulle iniziative che li riguardano e sulla vita della classe;
- conoscere il Regolamento di Istituto ed il Patto di Corresponsabilità adottato;

- conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali della scuola.

IL RAPPRESENTANTE DI CLASSE NON È TENUTO A:

- farsi promotore di collette;
- gestire un fondo-cassa della classe;
- comprare materiale utile alla classe o alla scuola o alla didattica.

Fonti: D.L. n. 297/1994 Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado -- O.M. n. 215/1991 e succ. modifiche -- C.M. n. 105/1975 -- D.P.R. n. 235/2007 -- <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/famiglie>